

Istituire meccanismi nazionali indipendenti per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE

Il monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE dovrebbe essere effettuato sistematicamente e regolarmente per una serie di attività di gestione delle frontiere, tra cui la sorveglianza delle frontiere, i fermi alle frontiere terrestri, marittime e aeree e la gestione dei meccanismi di indirizzamento, anche in caso di arrivi di massa.

Il monitoraggio dovrebbe esaminare le modalità di svolgimento di tali attività. Dovrebbe considerare, ad esempio, se:

- le persone alla frontiera sono trattate con dignità;
- alle persone vulnerabili viene rivolta un'attenzione specifica;
- le condizioni di vita nelle strutture di accoglienza iniziale e nei centri di trattenimento dei migranti sono adeguate;
- le persone hanno accesso a mezzi di ricorso giurisdizionale effettivi.

Dovrebbe inoltre esaminare le implicazioni per i diritti fondamentali dell'attuazione dei piani di emergenza in caso di elevato numero di arrivi alla frontiera.

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato una **proposta di regolamento sugli accertamenti**. La proposta prevede l'obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente. Il 25 maggio 2021 la Commissione ha chiesto all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) di elaborare orientamenti generali alla luce dell'articolo 7, paragrafo 2, della proposta di regolamento sugli accertamenti. Tale articolo fa riferimento all'aiuto che la FRA dovrebbe fornire agli Stati membri ai fini dell'istituzione di tali meccanismi nazionali di monitoraggio (cfr. il riquadro seguente).

I presenti orientamenti generali forniscono assistenza agli Stati membri dell'Unione europea (UE) ai fini dell'istituzione di meccanismi nazionali indipendenti tesi a monitorare il rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE, in linea con la proposta di regolamento sugli accertamenti presentata dalla Commissione europea il 23 settembre 2020. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha elaborato i presenti orientamenti su richiesta della Commissione.

Proposta di regolamento sugli accertamenti, articolo 7

Monitoraggio dei diritti fondamentali

[...]

2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente

- per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;
- se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;
- per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.

Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.



ELEMENTI PER MECCANISMI NAZIONALI DI MONITORAGGIO DELLE FRONTIERE EFFICACI E INDIPENDENTI E LORO FUNZIONAMENTO

Gli elementi proposti di seguito forniscono orientamenti agli Stati membri dell'UE per la discussione dei parametri e delle garanzie in relazione all'istituzione di un meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio delle frontiere. Sono raggruppati in otto sezioni funzionali per meccanismi efficaci. Queste raccomandazioni non vincolanti coprono un ambito di applicazione più ampio del monitoraggio della gestione delle frontiere rispetto al meccanismo di monitoraggio nazionale previsto dalla **proposta di regolamento sugli accertamenti**. Esse comprendono anche il monitoraggio nelle ipotesi di arrivi di massa. L'allegato I del presente documento definisce le garanzie in materia di diritti fondamentali applicabili alle frontiere e l'allegato II elenca il materiale utile ai fini della corretta applicazione di tali norme.

1

INDIPENDENZA E AUTONOMIA OPERATIVA



La piena indipendenza dell'ente nazionale incaricato del monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere dovrebbe essere garantita per legge al fine di garantire che il meccanismo sia privo di indebite influenze esterne.



I meccanismi nazionali di monitoraggio delle frontiere dovrebbero essere esenti da qualsiasi collegamento istituzionale con le autorità responsabili della gestione delle frontiere e della migrazione.



Il personale dei meccanismi nazionali di monitoraggio delle frontiere dovrebbe essere assunto mediante procedure trasparenti come quelle utilizzate per l'assunzione di funzionari pubblici o di personale di autorità statali indipendenti statutarie. Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di evitare i conflitti di interesse.



Il meccanismo dovrebbe avere autonomia operativa e l'autorità di intervenire di propria iniziativa, anche in situazioni di emergenza.



Il meccanismo dovrebbe stabilire le proprie procedure e i propri metodi di lavoro nell'ambito del suo mandato.



Il meccanismo dovrebbe garantire la sicurezza del suo personale nell'esercizio delle funzioni. Ciò include l'introduzione nel diritto nazionale di garanzie che tutelino il personale dalla responsabilità giuridica per le attività professionali svolte in buona fede nell'ambito del mandato del meccanismo.



Il funzionamento del meccanismo dovrebbe essere valutato periodicamente in termini di efficienza, efficacia e indipendenza sulla base di indicatori oggettivi. Coloro che progettano questo processo possono trarre ispirazione dalla **procedura di accreditamento periodica** che le istituzioni nazionali per i diritti umani utilizzano per valutare la loro indipendenza ed efficacia.



Gli Stati membri possono trarre ispirazione dai seguenti orientamenti valutare l'indipendenza e l'autonomia operativa dei loro meccanismi nazionali di monitoraggio: i **principi di Parigi delle Nazioni Unite (ONU)** per le istituzioni nazionali per i diritti umani; la **raccomandazione CM/Rec(2021)1** del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, per quanto riguarda gli aspetti dell'autonomia, della composizione, della natura multidisciplinare e delle risorse umane e finanziarie adeguate; e gli **orientamenti sui meccanismi nazionali di prevenzione**, che il **sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti** ha elaborato come documento di riferimento per l'indipendenza e l'autonomia operativa dei meccanismi di monitoraggio nazionali.

— *Fonti:* • Nazioni Unite, **Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (principi di Parigi)**, adottati con la risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 dicembre 1993; • FRA, **Istituzioni nazionali per i diritti umani forti ed efficaci – Sfide, pratiche promettenti e opportunità**, settembre 2020; • Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), **Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo**, 23 febbraio 2021; • Rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani (ENNHRI), **Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo**, marzo 2021; • Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, **Raccomandazione CM/Rec(2021)1** del Comitato dei ministri agli Stati membri sullo sviluppo e il rafforzamento di istituzioni nazionali per i diritti umani efficaci, pluraliste e indipendenti, 31 marzo 2021; • Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, **30ª relazione generale del CPT**, maggio 2021, paragrafi 20 e 21; • Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, **Monitoraggio delle attività della polizia di frontiera nella regione OSCE: una discussione sulla necessità e la base per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle pratiche della polizia di frontiera**, 5 maggio 2021, sezione 6; • Parlamento europeo, **Risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen**, 2019/2196(INI), 8 luglio 2021, punto 18; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, **Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia**, 9 settembre 2021.

2

COPERTURA TEMATICA DEL MANDATO



Il meccanismo dovrebbe avere un ampio mandato tematico: monitorare l'effettiva attuazione delle garanzie in materia di diritti fondamentali – comprese condizioni di vita dignitose, in termini di fornitura di cibo, vestiario, alloggio temporaneo e assistenza sanitaria – durante le verifiche di frontiera e la sorveglianza delle frontiere ai sensi del **codice frontiere Schengen** e al momento della registrazione iniziale dei nuovi arrivi alle frontiere esterne dell'UE o in prossimità delle stesse.



Il meccanismo dovrebbe avere libero accesso per osservare tutte le operazioni di frontiera in qualsiasi momento. Dovrebbe poter accedere alla sorveglianza di frontiera a distanza, monitorare i fermi e ispezionare tutte le zone di trattenimento designate.



Le autorità statali dovrebbero agevolare il funzionamento del meccanismo senza indebite limitazioni geografiche o procedurali.

— *Fonti: • Nazioni Unite, Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (principi di Parigi), adottati con la risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 dicembre 1993; • Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli e al., Dichiarazione congiunta: Trasformare la retorica in realtà: Il nuovo meccanismo di monitoraggio alle frontiere europee dovrebbe garantire i diritti fondamentali e la responsabilità, 10 novembre 2020; • OHCHR e UNHCR, Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, 23 febbraio 2021; • ENNHRI, Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, marzo 2021; • OSCE, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Monitoraggio delle attività della polizia di frontiera nella regione OSCE: una discussione sulla necessità e la base per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle pratiche della polizia di frontiera, 5 maggio 2021, sezione 6; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia, 9 settembre 2021.*

3

POTERI DEL MECCANISMO DI MONITORAGGIO



Il meccanismo di monitoraggio dovrebbe avere la configurazione e il livello di potere necessari per effettuare visite periodiche e ad hoc, annunciate e senza preavviso, sulla base di una valutazione dei rischi in materia di diritti fondamentali.



Il meccanismo dovrebbe avere libero accesso, in qualsiasi momento, anche in situazioni di emergenza e di afflusso massiccio, a tutte le zone in cui si svolgono azioni di gestione delle frontiere alle frontiere aeree, terrestri e marittime e a tutti i luoghi di accoglienza iniziale e di trattenimento di cittadini di paesi terzi alle frontiere o in prossimità delle stesse.



Il meccanismo dovrebbe avere il diritto e il potere necessario di accedere a qualsiasi documento, registro e atto, compresi file, video e registrazioni elettroniche, rilevanti per il suo mandato.



Il meccanismo dovrebbe avere il diritto di osservare il pattugliamento e i fermi di sorveglianza di frontiera («pattugliamento ombra») con le dovute precauzioni per la sicurezza di tutte le persone coinvolte.



Il meccanismo dovrebbe avere il diritto di comunicare direttamente con le autorità investigative, sia con gli organi disciplinari interni sia con i pubblici ministeri, qualora durante il monitoraggio vengano scoperte pratiche scorrette.



Il meccanismo dovrebbe avere il diritto di registrare (fotografie, registrazioni video e/o sonore) le sue attività in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, con la dovuta precauzione per la tutela della vita privata, la protezione e la sicurezza.



Il meccanismo dovrebbe avere il diritto di ascoltare tutte le persone interessate nel monitoraggio delle procedure di denuncia relative a violazioni dei diritti fondamentali. Ciò comprende testimoni e presunte vittime, privatamente e nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute e delle fonti consultate.



I controllori che partecipano al meccanismo devono rispettare la legislazione nazionale dello Stato membro in cui svolgono i loro compiti.

— *Fonti:* • Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli e al., **Dichiarazione congiunta: Trasformare la retorica in realtà: Il nuovo meccanismo di monitoraggio alle frontiere europee dovrebbe garantire i diritti fondamentali e la responsabilità**, 10 novembre 2020; • OHCHR e UNHCR, **Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo**, 23 febbraio 2021; • ENNHRI, **Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo**, marzo 2021; • Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, **30ª relazione generale del CPT**, maggio 2021, paragrafo 21; • OSCE, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, **Monitoraggio delle attività della polizia di frontiera nella regione OSCE: una discussione sulla necessità e la base per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle pratiche della polizia di frontiera**, 5 maggio 2021, sezione 6; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, **Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia**, 9 settembre 2021.

4

COMPETENZA DEL MECCANISMO DI MONITORAGGIO



Il meccanismo dovrebbe disporre di personale adeguato per la sua missione. Il personale con compiti di monitoraggio alle frontiere dovrebbe possedere conoscenze ed esperienza pertinenti con le norme sui diritti umani e diritti fondamentali, come stabilito dal diritto internazionale, dell'UE e nazionale e dalla giurisprudenza pertinente. Dovrebbe inoltre possedere conoscenze teoriche ed esperienza pratica nel monitoraggio dei diritti fondamentali, con una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di monitoraggio. Inoltre, dovrebbe disporre di solide conoscenze in materia di asilo, gestione delle frontiere e rimpatrio, comprese le esigenze specifiche delle persone vulnerabili. Dovrebbe inoltre avere esperienza pratica nel monitoraggio dei diritti umani, nella valutazione della proporzionalità dell'uso della forza e nella collaborazione con i soggetti preposti all'applicazione della legge. Tali conoscenze ed esperienze costituiscono un importante valore aggiunto che facilita l'efficace funzionamento delle attività di monitoraggio, unitamente al livello pertinente di nulla osta di sicurezza per i controllori.



Il meccanismo dovrebbe utilizzare un approccio multidisciplinare includendo, per quanto possibile, avvocati, operatori sanitari, esperti forensi, specialisti della protezione dei minori e interpreti/mediatori culturali nelle squadre di monitoraggio. Tali squadre dovrebbero essere diversificate in termini di genere e di conoscenze ed esperienze pregresse. Gli operatori sanitari dovrebbero avere esperienza nella valutazione delle lesioni fisiche o psicologiche e dei segni di maltrattamenti.



Il meccanismo dovrebbe fornire al personale una formazione regolare sul lavoro.



Il meccanismo dovrebbe cooperare strettamente con altri meccanismi di monitoraggio dei diritti umani, organizzazioni non governative e istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, nonché con esperti accademici e altri esperti qualificati, al fine di scambiare informazioni e mettere in comune le conoscenze, senza compromettere l'indipendenza del meccanismo.

— Fonti: • ENNHRI, **Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo**, marzo 2021; • Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, **30ª relazione generale del CPT**, maggio 2021, paragrafi 20 e 21; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, **Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia**, 9 settembre 2021.



5

RISORSE E FINANZIAMENTI



Il finanziamento del meccanismo di monitoraggio dovrebbe rispettare il principio di indipendenza. Ciò può essere ottenuto modellando il finanziamento su quello di altri organismi statutari indipendenti, quali i difensori civici, gli organismi per la parità e le istituzioni per i diritti umani.



Il finanziamento del meccanismo dovrebbe essere sufficiente per i suoi compiti di monitoraggio, l'assunzione di personale adeguatamente qualificato e l'acquisto di attrezzature adeguate, oltre al sostegno amministrativo, alle attività di formazione periodiche ecc.



Il meccanismo dovrebbe essere autorizzato ad accedere ai fondi dell'UE per finanziare le sue attività. Tali fondi comprendono lo **Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti**, il **Fondo Asilo, migrazione e integrazione** e il suo **programma di sovvenzioni per l'assistenza emergenziale**, di cui è responsabile la direzione generale Migrazione e affari interni della Commissione europea.

— *Fonti: • Nazioni Unite, Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (principi di Parigi), adottati con la risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 dicembre 1993; • FRA, Istituzioni nazionali per i diritti umani forti ed efficaci — Sfide, pratiche promettenti e opportunità, settembre 2020; • Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli e al., Dichiarazione congiunta: Trasformare la retorica in realtà: Il nuovo meccanismo di monitoraggio alle frontiere europee dovrebbe garantire i diritti fondamentali e la responsabilità, 10 novembre 2020; • OHCHR e UNHCR, Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, 23 febbraio 2021; • ENNHRI, Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, marzo 2021; • Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48); • Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1); • Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, Raccomandazione CM/Rec(2021)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sullo sviluppo e il rafforzamento di istituzioni nazionali per i diritti umani efficaci, pluraliste e indipendenti, 31 marzo 2021; • OSCE, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Monitoraggio delle attività della polizia di frontiera nella regione OSCE: una discussione sulla necessità e la base per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle pratiche della polizia di frontiera, 5 maggio 2021, sezione 6; • Parlamento europeo, Risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen, 2019/2196(INI), 8 luglio 2021, punto 18; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia, 9 settembre 2021.*

6

COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ



Il meccanismo dovrebbe presentare pubblicamente le sue conclusioni e raccomandazioni alle autorità statali competenti e al parlamento nazionale.



Il meccanismo dovrebbe riferire in merito alle misure correttive adottate dalle autorità statali competenti in risposta alle sue raccomandazioni.



Il meccanismo dovrebbe fornire una relazione pubblica annuale sulle sue attività.




Le attività principali del meccanismo dovrebbero essere valutate periodicamente, sulla base di previsioni (ex ante) e dei risultati effettivi (ex post).



La performance complessiva del meccanismo dovrebbe essere valutata esternamente e in modo indipendente in relazione ai suoi obiettivi. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata su base pluriennale conformemente a norme riconosciute a livello professionale, al fine di aumentare la trasparenza e contribuire al riesame dell'indipendenza del meccanismo, nonché di orientare le decisioni in materia di finanziamento.

— *Fonti: • OHCHR e UNHCR, Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, 23 febbraio 2021; • ENNHRI, Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, marzo 2021; • OSCE, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Monitoraggio delle attività della polizia di frontiera nella regione OSCE: una discussione sulla necessità e la base per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle pratiche della polizia di frontiera, 5 maggio 2021, sezione 6; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia, 9 settembre 2021.*



7

SINERGIE CON I MECCANISMI DI MONITORAGGIO ESISTENTI



Il meccanismo dovrebbe tenere conto, nella programmazione dei suoi lavori, delle informazioni provenienti da terzi, compresi gli organismi nazionali statutari per i diritti umani, le organizzazioni non governative, le entità dell'UE e le organizzazioni internazionali.



Il meccanismo dovrebbe garantire coerenza e complementarità, oltre alla condivisione di informazioni, con gli organismi nazionali, regionali e internazionali di monitoraggio dei diritti umani esistenti, al fine di massimizzare le sinergie e rafforzare la protezione dei diritti fondamentali.



Il meccanismo dovrebbe istituire e mantenere programmi di cooperazione e relazioni di lavoro con gli organismi nazionali, regionali e internazionali incaricati della promozione e della protezione dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in particolare le **istituzioni nazionali per i diritti umani** e i **difensori civici**.



I compiti e le attività del meccanismo dovrebbero essere concepiti in modo da basarsi sui mandati di monitoraggio esistenti a livello nazionale (ad esempio, istituzioni nazionali per i diritti umani e difensori civici, meccanismi nazionali di prevenzione e sistemi di monitoraggio dei rimpatri forzati istituiti a norma della **direttiva rimpatri**), regionale (ad esempio Consiglio d'Europa) e internazionale (ad esempio ONU).



Il meccanismo dovrebbe comunicare le proprie conclusioni al **meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen** e alle valutazioni delle vulnerabilità effettuate a norma del **regolamento (UE) 2019/1896**, nonché ai comitati di monitoraggio nazionali incaricati di garantire i requisiti di condizionalità per tutti i pertinenti fondi dell'UE, in particolare i fondi dell'UE per la gestione della migrazione e delle frontiere.



I compiti e le attività del meccanismo dovrebbero integrare le attività del responsabile dei diritti fondamentali di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a norma del **regolamento (UE) 2019/1896**, compreso l'uso reciproco delle rispettive conclusioni come fonti di informazione. A tal fine, il meccanismo di monitoraggio nazionale dovrebbe coordinare le proprie attività di monitoraggio con i piani operativi di Frontex e scambiare informazioni per massimizzare le sinergie.

— *Fonti: • Institut de Droit International, Migrazioni di massa — Risoluzione finale, 9 settembre 2017, articolo 20 («Coordinamento e cooperazione»); • OHCHR e UNHCR, Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, 23 febbraio 2021; • ENNHRI, Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, marzo 2021; • Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, Raccomandazione CM/Rec(2021)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sullo sviluppo e il rafforzamento di istituzioni nazionali per i diritti umani efficaci, pluraliste e indipendenti, 31 marzo 2021; • OSCE, Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, Monitoraggio delle attività della polizia di frontiera nella regione OSCE: una discussione sulla necessità e la base per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nelle pratiche della polizia di frontiera, 5 maggio 2021, sezione 6; • Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013, articolo 11; • Parlamento europeo, Risoluzione sulla relazione annuale sul funzionamento dello spazio Schengen, 2019/2196(INI), 8 luglio 2021, punto 18; • UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia, 9 settembre 2021.*

8


COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI IN MATERIA DI FRONTIERE E MIGRAZIONE



La legislazione che istituisce il meccanismo nazionale di monitoraggio dovrebbe includere un riferimento al dovere delle autorità nazionali competenti in materia di gestione delle frontiere e della migrazione di cooperare, se del caso, con il meccanismo, anche attraverso lo scambio regolare di informazioni, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del **regolamento (UE) 2019/1896**.



La legislazione nazionale dovrebbe sottolineare che gli organismi nazionali responsabili della gestione delle frontiere e della migrazione hanno il dovere di cooperare con il meccanismo di monitoraggio e di rispettarlo e dovrebbero rimanere informati di eventuali orientamenti emanati dall'organismo di monitoraggio, nell'ambito di una relazione di lavoro costruttiva e cordiale.



— **Fonti:** • *Institut de Droit International, Migrazioni di massa – Risoluzione finale, 9 settembre 2017, articolo 20 («Coordinamento e cooperazione»);* • *FRA, Controlli di frontiera e diritti fondamentali alle frontiere terrestri esterne – Guida pratica, 15 luglio 2020, punto 9;* • *OHCHR e UNHCR, Consultazione congiunta sui meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti proposti nel patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, 23 febbraio 2021;* • *ENNHRI, Parere dell'ENNHRI sui meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani alle frontiere nel quadro del patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, marzo 2021;* • *UNHCR Grecia, Ufficio regionale per l'Europa dell'OHCHR e ENNHRI, Dieci punti per guidare l'istituzione di un meccanismo nazionale di monitoraggio delle frontiere indipendente ed efficace in Grecia, 9 settembre 2021.*



CONTESTO POLITICO E OBIETTIVI

Il monitoraggio dei diritti fondamentali è uno strumento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali. È un processo che consiste in diverse attività di raccolta, verifica e analisi delle informazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere per accertare se le procedure di gestione delle frontiere seguite dagli operatori statali siano conformi al diritto internazionale e dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Gli organismi internazionali, regionali e nazionali monitorano regolarmente il rispetto dei diritti umani. Ad esempio, il Comitato internazionale della Croce Rossa e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) hanno mandati di protezione specifici: il Comitato internazionale della Croce Rossa nel contesto dei conflitti armati e l'UNHCR per la protezione dei rifugiati ai sensi della **convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati e del relativo protocollo del 1967**. Inoltre, l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani (OHCHR) svolge un forte ruolo di monitoraggio dei diritti umani, in particolare attraverso la sua presenza sul campo. Le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite svolgono un ruolo analogo.

Il protocollo opzionale del 2002 alla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) e la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti hanno entrambi istituito organismi di monitoraggio, garantendo loro diritti di accesso senza restrizioni alle persone, ai luoghi e ai documenti pertinenti. Gli organismi universali e regionali summenzionati effettuano visite di monitoraggio periodiche nei luoghi di privazione della libertà, anche alle frontiere: il sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (SPT), il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) e i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti dagli Stati aderenti nell'ambito dell'OPCAT.

La Commissione europea incoraggia l'istituzione di meccanismi di monitoraggio delle frontiere a norma del diritto nazionale, nonostante non vi sia ancora alcun obbligo ai sensi del diritto dell'UE. La Commissione europea ha chiesto alla FRA di elaborare i presenti orientamenti per aiutare gli Stati membri a valutare la possibilità di istituire tali meccanismi a livello nazionale, anche prima dell'adozione del regolamento sugli accertamenti e indipendentemente da essa. Il monitoraggio delle frontiere è ancora più tempestivo nel contesto degli arrivi di massa di persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Un sistema efficace e indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere ha carattere preventivo, in quanto riduce il rischio di violazioni dei diritti fondamentali. Rafforza inoltre la protezione delle vittime di violazioni dei diritti fondamentali, potenziando l'applicazione delle garanzie già esistenti in materia di diritti fondamentali e fornendo consulenza specialistica ove necessario. Allo stesso tempo, può sostenere le indagini nazionali sulle accuse mosse alle autorità pubbliche fornendo analisi e relazioni obiettive, basate su dati concreti e imparziali. Ciò migliora la trasparenza e la responsabilità, rafforzando in tal modo la fiducia nelle autorità pubbliche.

L'opzione più efficace è un meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio delle frontiere con una chiara base giuridica nel diritto nazionale. Inoltre, tale meccanismo può sostenere il lavoro dei pertinenti meccanismi internazionali e dell'UE consentendo loro di tenere conto delle specificità della situazione nazionale e di basarsi sul lavoro di altri organismi nazionali di monitoraggio dei diritti umani.

Il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali è particolarmente importante per le attività statali in luoghi in cui il pubblico ha un accesso limitato o nessun accesso, come le frontiere terrestri e marittime dell'UE. Negli ultimi anni gli strumenti, le capacità, le risorse e le infrastrutture (comprese le barriere fisiche) di monitoraggio alle frontiere esterne dell'UE sono stati notevolmente potenziati per affrontare sfide sempre più complesse. Tuttavia, alcuni di questi miglioramenti hanno dato luogo a sfide per quanto riguarda i diritti fondamentali. Ciò richiede un monitoraggio più efficace dei diritti fondamentali attraverso meccanismi rafforzati che abbiano la capacità di monitorare il rispetto dei seguenti diritti fondamentali alle frontiere esterne:

- il diritto alla vita (articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, di seguito: «la Carta»);
- il principio di non respingimento (articolo 19, paragrafo 2, della Carta);
- il divieto di espulsione collettiva (articolo 19, paragrafo 1, della Carta);
- il divieto di maltrattamenti (articolo 4 della Carta), che richiede condizioni di vita adeguate e l'accesso all'assistenza sanitaria;
- l'accesso a un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta).

Meccanismi di monitoraggio efficaci possono contribuire a creare un ambiente alle frontiere esterne dell'UE in cui le persone possano esercitare efficacemente i loro diritti fondamentali e accedere alle procedure di asilo, ad altre forme di protezione (ad esempio la protezione temporanea), ai mezzi di ricorso giurisdizionale e ai meccanismi di denuncia. Tali meccanismi possono inoltre contribuire efficacemente a rispondere alle domande sulla responsabilità in relazione alle azioni delle autorità nazionali di gestione delle frontiere e di altre autorità (ad esempio nel caso di attuazione dei piani di emergenza a seguito di arrivi di massa).

Le raccomandazioni dei meccanismi di monitoraggio nazionali per affrontare le lacune nelle pertinenti attività statali e le potenziali carenze strutturali dovrebbero essere seguite con valutazioni periodiche, ad esempio annuali, dell'impatto delle attività di gestione delle frontiere sui diritti fondamentali. Ciò può migliorare tali attività nel tempo.

ALLEGATO I

QUADRO APPLICABILE IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI ALLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UE

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

La **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi dell'UE, è lo strumento principale del diritto primario dell'UE per il monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere. La Carta si applica a tutte le istituzioni, agenzie e organi dell'UE e agli Stati membri dell'UE nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, della Carta). La sua applicabilità agli Stati membri è rilevante per la gestione delle frontiere, in quanto gli Stati membri sono responsabili dello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne (con il sostegno di Frontex, se richiesto). Nell'esercizio di tale funzione, gli Stati membri agiscono **nell'interesse comune** di tutti gli Stati membri e dell'Unione. La relazione della FRA **Applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nella legislazione e nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale – Orientamenti** (ottobre 2018) fornisce ulteriori orientamenti sull'applicazione della Carta.

La Carta definisce i diritti e i principi pertinenti per il controllo alle frontiere. Tra questi figurano, in particolare, la dignità umana (articolo 1), il diritto alla vita (articolo 2), il diritto all'integrità della persona (articolo 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), la proibizione della tratta di esseri umani (articolo 5), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), il diritto alla vita privata e alla vita familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17), il diritto di asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione (articoli 18 e 19), la non discriminazione (articolo 21), i diritti del minore (articolo 24), il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41, vincolante per gli Stati membri in quanto principio generale del diritto dell'UE) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47). Alcuni di questi diritti sono inderogabili, anche in situazioni di emergenza, come il diritto alla vita, la proibizione della tortura e altre forme di maltrattamento e il divieto di respingimento.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

I diritti sanciti dalla Carta inclusi nella **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (CEDU) devono essere interpretati allo stesso modo dei diritti equivalenti garantiti dalla CEDU, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Ciò significa che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) deve essere debitamente presa in considerazione nel determinare il significato e il contenuto dei diritti sanciti sia dalla Carta sia dalla CEDU. È il caso di molti dei diritti sanciti dalla Carta sopra menzionati.

STRUMENTI GIURIDICI INTERNAZIONALI

Gli Stati membri devono continuare a rispettare i diritti tutelati dalla CEDU e da altri **strumenti giuridici regionali e internazionali sui diritti umani** e il **diritto dei rifugiati** di cui sono parti, in settori non contemplati dal diritto dell'UE. Per una panoramica di questi strumenti – sia universali sia regionali – e della loro ratifica da parte degli Stati membri dell'UE, cfr. il **Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione** della FRA, della Corte EDU e del Consiglio d'Europa (dicembre 2020), allegati 2-4.

Nell'ambito delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa sono stati elaborati diversi strumenti, raccomandazioni e norme (non giuridicamente vincolanti), basati su strumenti giuridicamente vincolanti. Quattro di questi possono essere particolarmente utili per le attività di monitoraggio alle frontiere:

- **Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge** (1990);
- OHCHR, **Principi e orientamenti raccomandati in materia di diritti umani alle frontiere internazionali** (2014);
- OHCHR, **Orientamenti sulle armi meno letali nelle attività di contrasto** (2020);
- le **norme in materia di trattenimento nel contesto dell'immigrazione** del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

DIRITTO DELL'UE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE FRONTIERE

Il quadro generale per l'azione dell'UE nel settore della gestione delle frontiere è definito nel titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del **trattato sul funzionamento dell'Unione europea**. Più specificamente, il titolo V, capo 2, del trattato definisce il quadro delle politiche dell'UE in materia di frontiere, asilo e immigrazione. Il principale strumento di diritto derivato dell'UE applicabile alle frontiere esterne è il codice frontiere Schengen [**regolamento (UE) 2016/399**]. Disciplina i controlli alle frontiere dello spazio Schengen e alle altre frontiere esterne dell'UE. Il codice non si applica alla frontiera terrestre tra l'Irlanda e il Regno Unito, che è soggetta alle disposizioni della **zona di libero spostamento** tra i due paesi (che, in linea di principio, rimane **impregiudicato** dal recesso del Regno Unito dall'UE).

Il codice frontiere Schengen e altri strumenti del diritto dell'UE che disciplinano i controlli alle frontiere contengono clausole di protezione dei diritti fondamentali. Tali clausole sottolineano la necessità di rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, che sono spesso a rischio nella gestione delle frontiere.

La tabella 1 mostra in che modo il diritto dell'UE pertinente si applica ai controlli alle frontiere. Tralasciando la frontiera terrestre tra l'Irlanda e il Regno Unito, la maggior parte delle disposizioni del diritto dell'UE si applica alle frontiere esterne dell'UE e alle frontiere dello spazio Schengen allo stesso modo. Coloro che monitorano i diritti fondamentali alle frontiere esterne dovrebbero avere una buona conoscenza degli strumenti pertinenti del diritto dell'UE che possono avere un impatto sul loro lavoro e sapere se si applicano alla zona o al luogo in questione.

Tabella 1. Strumenti del diritto dell'UE pertinenti per i controlli alle frontiere esterne

Strumento del diritto dell'UE	Materia (selezionata)	Non applicabile a (Stati membri)
Codice frontiere Schengen (UE) n. 2016/399	Disciplina lo svolgimento delle verifiche di frontiera e della sorveglianza di frontiera (controllo di frontiera)	Cipro (frontiera con il territorio britannico d'oltremare delle zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia) e Irlanda
Regolamento istitutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (UE) 2019/1896	Istituisce una guardia costiera e di frontiera europea, compresa Frontex, per garantire una gestione europea integrata delle frontiere e disciplina il quadro per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e Frontex	Irlanda
Regolamento relativo alle frontiere marittime (UE) n. 656/2014	Disciplina le operazioni marittime coordinate da Frontex, comprese le norme sullo sbarco e le disposizioni in materia di ricerca e soccorso	Irlanda
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen , 19 giugno 1990	Disciplina le misure da adottare per consentire la libera circolazione (testo ampiamente modificato da successivi strumenti giuridici dell'UE)	Irlanda
Direttiva sulle procedure di asilo 2013/32/UE	Obbligo di identificare e rinviare le domande di asilo (articoli 6 e 8)	Danimarca e Irlanda
Direttiva antitratta 2011/36/UE	Obbligo di identificare le vittime sospette della tratta di esseri umani (articolo 11)	Irlanda
Direttiva rimpatri 2008/115/CE	Obbligo di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno	Irlanda
Direttiva sul favoreggiamento 2002/90/CE e relativa decisione quadro (2002/946/GAI)	Obbligo di imporre sanzioni ai trafficanti di migranti	Irlanda
Regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013	Obbligo di trattamento dei dati, compresi i dati biometrici dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari	—
Regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (UE) 2017/2226	A partire dal 2022 è richiesta la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita di tutti i cittadini di paesi terzi che arrivano per soggiorni di breve durata.	Cipro, Croazia e Irlanda. Uso parziale in Bulgaria e Romania (ad esempio, nessun trattamento di dati biometrici)
Regolamenti sul sistema d'informazione Schengen regolamento (UE) 2018/1862 , regolamento (UE) 2018/1861 e regolamento (UE) 2018/1860	Gli strumenti giuridici impongono di verificare se vi sono segnalazioni riguardanti un cittadino di un paese terzo e di aggiungere segnalazioni in determinati casi (ad esempio per i divieti d'ingresso)	Cipro, Croazia e Irlanda, Bulgaria e Romania possono consultare i regolamenti, ma non effettuano segnalazioni proprie nel sistema.
Sistema di informazione visti (CE) n. 767/2008	Richiede il controllo dei titolari del visto all'ingresso e, se necessario, all'uscita	Cipro, Croazia e Irlanda

Note: il testo nella colonna «materia» non è esaustivo. Comprende una selezione di questioni pertinenti ai fini dei presenti orientamenti. La tabella non contiene informazioni sull'applicabilità di tali strumenti ai territori d'oltremare francesi e olandesi.

Fonte: FRA, 2022.

L'applicabilità della **direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE)** alle frontiere esterne è soggetta a un'eccezione. La direttiva disciplina la procedura da seguire qualora uno Stato membro dell'UE fermi un migrante in situazione irregolare che non presenta domanda di asilo. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), consente agli Stati membri di non applicare diverse delle sue disposizioni alle persone che le autorità competenti fermano o intercettano in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell'UE. Questa clausola di non partecipazione non può essere applicata alle frontiere interne anche se sono stati ripristinati i controlli di frontiera¹. La maggior parte degli Stati membri che hanno una frontiera terrestre esterna dell'UE si è avvalsa di questa clausola di non partecipazione, come mostra la tabella 2. Tuttavia, essi restano vincolati da talune disposizioni e garanzie della direttiva ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, tra cui il divieto di respingimento.

Tabella 2. Ricorso alla clausola di non partecipazione prevista dalla direttiva rimpatri nei casi relativi alle frontiere esterne

Stati membri dell'UE con frontiere terrestri esterne che si sono avvalsi della clausola di non partecipazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri	Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna e Ungheria
Stati membri dell'UE con frontiere terrestri esterne che non si sono avvalsi della clausola di non partecipazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri	Estonia, Finlandia e Slovacchia

Fonte: FRA, 2022 (sulla base delle informazioni fornite dai funzionari nazionali di collegamento della FRA).

Le autorità competenti in materia di visti, frontiere, asilo e immigrazione degli Stati membri dell'UE fanno sempre più affidamento sulle tecnologie dell'informazione per prendere decisioni riguardanti singoli individui. L'UE ha istituito sei sistemi IT su larga scala, escluse le banche dati Europol. Tali sistemi informatici sostengono la gestione della migrazione, dell'asilo e delle frontiere, potenziando la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e contribuendo a rafforzare la sicurezza interna dell'UE. **L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)** è responsabile dello sviluppo e della gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala dell'UE. Garantisce uno scambio continuo e ininterrotto di dati tra le autorità nazionali che utilizzano tali sistemi.

Per il monitoraggio dei diritti fondamentali alle frontiere è necessario un livello ragionevole di conoscenza dei pertinenti sistemi informatici dell'UE e del loro sostegno alla gestione delle frontiere. L'uso di tali banche dati può avere implicazioni per il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto di asilo, i diritti del minore, il diritto a una buona amministrazione, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ecc. Cfr. il **Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione** (dicembre 2020) della FRA, della Corte EDU e del Consiglio d'Europa, capitolo 2, per maggiori informazioni su queste banche dati dell'UE e sulle loro implicazioni per i diritti fondamentali, in particolare dal punto di vista della protezione dei dati.

¹ Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, C-444/17, *Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib*, 19 marzo 2019.

ALLEGATO II

ORIENTAMENTI DELLA FRA E ALTRO MATERIALE SULLE NORME EUROPEE APPLICABILI ALLE FRONTIERE

La FRA, la Corte EDU e il Consiglio d'Europa hanno pubblicato la terza edizione del **Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione** (dicembre 2020). Il manuale aggiornato esamina la legislazione pertinente in materia di asilo, frontiere e immigrazione derivante da entrambi i sistemi giuridici europei: l'UE e il Consiglio d'Europa (cfr. in particolare i capitoli 1, 2, 7 e 10). È rivolto a professionisti legali, giudici, pubblici ministeri, funzionari dell'immigrazione e organizzazioni non governative negli Stati membri dell'UE e negli Stati membri del Consiglio d'Europa.



La FRA e il Consiglio d'Europa hanno sintetizzato le **principali garanzie giuridiche europee per i migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati che si applicano alle frontiere esterne dell'UE** (marzo 2020) e le **norme europee in materia di mezzi di ricorso, meccanismi di denuncia e indagini efficaci alle frontiere** (luglio 2021). Si noti che i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa si applicano a tutte le frontiere (non solo alle frontiere esterne dell'UE). Entrambi i documenti sono disponibili anche in francese.




La FRA ha elaborato **orientamenti pratici (dieci azioni da compiere e da non compiere)** destinati alle guardie di frontiera e ad altro personale delle autorità competenti su come difendere i diritti fondamentali alle frontiere terrestri esterne dell'UE nel loro lavoro quotidiano (luglio 2020). Il decalogo è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. È destinato ad essere parte integrante della formazione del personale delle autorità di gestione delle frontiere a diversi livelli. Molti dei punti di detti orientamenti si applicano alle frontiere terrestri, marittime e aeree, anche se si concentrano sulle frontiere terrestri esterne dell'UE e sulle frontiere terrestri con gli Stati membri dell'UE non appartenenti allo spazio Schengen. Questi orientamenti pratici possono anche aiutare i controllori dei meccanismi nazionali indipendenti fornendo una rapida panoramica delle principali garanzie e norme in materia di diritti fondamentali previste dal diritto dell'UE in relazione ai controlli alle frontiere terrestri esterne.



La nota della FRA **Strutture di accoglienza iniziale alle frontiere esterne: Questioni relative ai diritti fondamentali da prendere in considerazione** delinea come contribuire a garantire un soggiorno dignitoso ai cittadini di paesi terzi fermati o intercettati alle frontiere esterne dell'UE. Individua 12 punti per una pianificazione e una progettazione delle strutture di accoglienza iniziale a tali frontiere che tengano conto della protezione e rispettino i diritti fondamentali. Si basano sul lavoro svolto dalla FRA alle frontiere esterne, comprese la raccolta dei dati e le attività di ricerca. L'obiettivo generale della nota è contribuire a prevenire la progettazione e la creazione di strutture di accoglienza che non offrano condizioni dignitose ai migranti e ai rifugiati.



La FRA e il gruppo di coordinamento della supervisione dell'Eurodac hanno elaborato e pubblicato un **opuscolo per fornire più efficacemente ai migranti e ai richiedenti asilo informazioni sul trattamento delle impronte digitali in Eurodac**. L'opuscolo aiuta le autorità a rispettare l'obbligo di informare chiaramente le persone interessate sui motivi del rilevamento delle impronte digitali e su cosa succede ai loro dati biometrici in Eurodac. Le autorità nazionali per la protezione dei dati hanno tradotto l'opuscolo nella maggior parte delle lingue ufficiali dell'UE. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (ora Agenzia dell'Unione europea per l'asilo) e Frontex hanno sviluppato **strumenti pratici sull'accesso alla procedura di asilo** per aiutare gli operatori ad agevolare l'accesso all'asilo per coloro che ne hanno bisogno. Il poster riportato di seguito ne è un esempio.



Fonte: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e Frontex, «Accesso alla procedura di asilo», disponibile in **«Strumenti pratici per i funzionari di primo contatto»**, 2016.

FRA — AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 — 1040 Vienna — Austria
Tel. +43 158030-0 — Fax +43 158030-699

fra.europa.eu

 facebook.com/fundamentalrights

 twitter.com/EURightsAgency

 linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency

Icone/illustrazioni: © iStock.com/Marvid; © iStock.com/Varijanta; © iStock.com/da-vooda.

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2023

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023

Print ISBN 978-92-9461-988-4 doi:10.2811/21109 TK-08-22-079-IT-C
PDF ISBN 978-92-9461-989-1 doi:10.2811/62056 TK-08-22-079-IT-N



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea